

STATUTO

Art. 1. - E' costituita con sede in Milano (Via Respighi 8) un'associazione, che assume la denominazione di: "CENTRO PER LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA". La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. - Scopi di detto centro sono lo studio e la divulgazione dei problemi giuridici e sociali inerenti alla famiglia italiana, onde attuare una riforma della legislazione idonea alle esigenze etiche e sociali della famiglia stessa. Il Centro si propone di perseguire detti scopi attraverso Commissioni di lavoro, nonché mediante conferenze, dibattiti, pubblicazioni ed altri mezzi opportuni.

Art. 3. - Organi di detto Centro sono: a) l'Assemblea dei soci b) il Consiglio Direttivo c) il Segretario Generale d) il Collegio dei Probiviri.

Art. 4. - I soci possono essere effettivi od onorari. Sono soci effettivi gli iscritti all'Associazione che accettino gli scopi indicati nel presente Statuto e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Dette quote sono fissate in lire 50.000 superiore annue per i soci ordinari ed in somma non inferiore a diecimila lire annue per i soci sostenitori. L'ammissione di ciascun nuovo associato sarà sottoposta al Comitato direttivo. Sono soci Onorari gli enti e le persone che vengano designate dal Comitato direttivo per particolari benemerienze nei confronti dell'Associazione.

Art. 5. - L'Assemblea dei soci è composta di tutti i soci in regola con il pagamento delle quote. Essa si riunirà almeno una volta all'anno ed inoltre essa potrà essere convocata tutte le volte che il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno. Il Comitato Direttivo ha infine l'obbligo di convocare l'Assemblea, ove ne venga fatta richiesta da almeno venti associati. Ogni socio intervenuto non potrà rappresentare più di tre associati. La delega dovrà essere data per iscritto. L'Assemblea elegge il Comitato Direttivo ed il segretario; delibera le linee generali dell'attività dell'ente. Costituisce le commissioni di studio e di lavoro; approva il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario di ogni anno (che si chiude al 31 dicembre) nonché il bilancio preventivo dell'anno successivo.

Art. 6. - Il Comitato Direttivo è composto da 5 a 25 membri e delibera su tutte le questioni non riservate all'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Questi ha la legale rappresentanza del Centro e presiede il Comitato Direttivo, nonché l'Assemblea. I due Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di suo impedimento, con poteri anche disgiuntivi per gli atti di ordinaria amministrazione e con i poteri solo congiuntivi per gli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 7. – Il Segretario è l'organo esecutivo del Comitato Direttivo, coordina e promuove l'attività delle commissioni di studio e di lavoro. Il Presidente può delegare di volta in volta il Segretario all'esercizio di alcune sue funzioni, secondo le esigenze dell'attività del centro.

Art. 8. – Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri ed ha il compito di dirimere le eventuali vertenze tra gli iscritti, nonché tra questi e l'associazione. Detto Collegio ha pure il compito di deliberare a maggioranza, previa constatazione degli addebiti, le censure e le espulsioni dei soci. Le decisioni del Collegio dei Probiviri verranno comunicate con lettera raccomandata agli interessati entro 10 giorni dalla delibera delle stesse.

Art. 9. – La durata delle cariche è di un triennio.

Art. 10. - Le modifiche al presente statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza, dei partecipanti. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si richiamano le norme del Codice Civile sulle associazioni non riconosciute.